



**Modello  
di Organizzazione e di Gestione  
ex decreto legislativo  
8 giugno 2001 n. 231**

**Sistema Disciplinare**

**Modello di Organizzazione e di Gestione  
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231  
Sistema Disciplinare**

**Natura del documento:** Edizione definitiva

**Approvazione:** Amministratore

07/09/2020

**Revisione:** 01



## **INDICE**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1 SOGGETTI DESTINATARI .....</b>	<b>4</b>
<b>2 LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO .....</b>	<b>4</b>
<b>3 LE SANZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>4 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>5 IL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI .....</b>	<b>5</b>
5.1 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO .....	5
5.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO .....	6
<b>6 MISURE DISCIPLINARI .....</b>	<b>6</b>
6.1 MISURE DISCIPLINARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	6
6.2 MISURE DISCIPLINARI PER I SOGGETTI DOTATI DI PROCURA .....	7
6.3 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
<b>7 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI TERZI .....</b>	<b>8</b>
<b>8 OBBLIGO DI INFORMAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>9 ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI .....</b>	<b>9</b>
<b>10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>11 MONITORAGGIO .....</b>	<b>9</b>
<b>12 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>9</b>



## **PREMESSA**

Il Sistema disciplinare così come di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto").

Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono che la Società sia esonerata dalla responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto, qualora abbia adottato con un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello" o "MOGC"), delle procedure richiamate dallo stesso, nonché per la violazione dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Codice Etico.

Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a dare forza a tutte le regole che compongono il Modello ed a completamento di quest'ultimo, F.Ili Veroli di Veroli Pietro, Sergio & C. S.n.c. (di seguito "F.Ili Veroli" o la "Società") ha predisposto il presente documento, tenendo in considerazione che la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al Decreto è già sanzionata dal Codice Penale e che, pertanto, il presente Sistema Disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto dal Codice Penale.

Pertanto, le regole e le sanzioni richiamate nel presente Sistema disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.

Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della Società ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel Modello, nelle procedure organizzative aziendali e nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, allo scopo di individuare e definire:

- 1) le sanzioni applicabili alle diverse categorie di lavoratori della Società;
- 2) i criteri di commisurazione delle stesse.





## **1 SOGGETTI DESTINATARI**

Sono soggetti al Sistema disciplinare gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Dipendenti e Tutti coloro che, anche se esterni alla Società, instaurino – direttamente o indirettamente - un rapporto, stabile o temporaneo con F.lli Veroli di Veroli Pietro, Sergio & C. S.n.c..

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito dell'Amministratore di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla comunicazione dello stesso.

## **2 LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO**

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello tutti i principi e tutte le regole contenute nel Codice Etico e nelle procedure organizzative aziendali, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

In seguito, con il termine Regole del Modello si intendono tutte le prescrizioni sopracitate e tutte quelle contenute nel Modello.

## **3 LE SANZIONI**

Le sanzioni irrogabili, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Artigiani e Metalmeccanici, in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

a) conservative del rapporto di lavoro:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore del minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento disciplinare con o senza preavviso.

## **4 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI**

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione alla gravità e alla recidiva dell'infrazione:

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;



- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il comportamento complessivo della persona che ha commesso l'infrazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;
- la posizione funzionale e il livello di responsabilità gerarchica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altre persone che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Elenco delle mancanze punibili e le cause di licenziamento sono definite all'art. 51 del CCNL del comparto Artigiani e Metalmeccanici

## **5 IL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni è necessario mantenere la distinzione già chiarita in premessa tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti. Infatti, per i primi il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente.

A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Codice Etico e del Modello, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle *regole che compongono il Modello* adottato (di cui al *paragrafo 2*).

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di quanto disposto dal Codice Etico e del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

### **5.1 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO**

L'Organismo di Vigilanza, a seguito di un'opportuna analisi delle presunte violazioni del Codice Etico - emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder e agli esiti delle eventuali procedure di accertamento - giudica se il comportamento oggetto della segnalazione possa configurarsi o meno come violazione del Codice Etico.

In caso ravvisi la violazione, l'Organismo di Vigilanza comunica all'Amministratore le violazioni e i provvedimenti conseguenti, secondo la normativa in vigore e il presente sistema disciplinare.

Le competenti funzioni aziendali, attivate dall'Amministratore, applicano i provvedimenti, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.





## **5.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO**

L'Organismo di Vigilanza riporta le violazioni del Modello - emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder e agli esiti delle eventuali procedure di accertamento - e le indicazioni ritenute necessarie all'Amministratore.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito di un'opportuna analisi delle presunte violazioni del Modello, giudica se il comportamento oggetto della segnalazione possa configurarsi o meno come violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso ravvisi la violazione, l'Organismo di Vigilanza comunica all'Amministratore le violazioni e i provvedimenti conseguenti, secondo la normativa in vigore e il presente sistema disciplinare.

Le competenti funzioni aziendali, attivate dall'Amministratore, applicano i provvedimenti, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

## **6 MISURE DISCIPLINARI**

### **6.1 MISURE DISCIPLINARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Nel rispetto della normativa vigente che regola la soggetta materia, i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello e nel Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

Le presenti sanzioni integrano i provvedimenti disciplinari contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Artigiani e Metalmeccanici e nella legge n. 300 del 20 maggio 1970.

In particolare si prevede che:

a) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O RIMPROVERO SCRITTO il lavoratore che:

- violi i principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico o le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso,

dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Azienda con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

b) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore all'importo di 4 ore del minimo tabellare), il lavoratore che:

- violi più volte i principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico o le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso,

dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Azienda con ordini di servizio od altro mezzo idoneo prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.

c) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE (per un periodo non superiore a 10 giorni), il lavoratore che:



- nel violare i principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico o le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni dell'azienda,

doendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Azienda con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

d) Incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON PREAVVISO , il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto,

doendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

e) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO (licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto - giusta causa), il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Codice Etico o del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto,

doendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Azienda nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

## **6.2 MISURE DISCIPLINARI PER I SOGGETTI DOTATI DI PROCURA**

Il mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello da parte del personale della Società dotato di procure, determina l'applicazione del presente sistema disciplinare in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL applicabile.

In caso di violazione dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico o delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà a valutare - a seconda della gravità dell'infrazione - se procedere nei confronti dei responsabili alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, doendosi ravvisare in ciò inadempienza lesiva del rapporto fiduciario.

L'irrogazione della sanzioni *risolutive del rapporto* sono giustificabili ogni qualvolta il soggetto ponga in essere un comportamento in violazione alle *regole che compongono il Modello* (di cui al *paragrafo 2*) tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

Ove il soggetto sia munito di delega e/o procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica di tutte le deleghe e le procure.

In ogni caso, nei confronti del soggetto sottoposto ad indagini preliminari ovvero sottoposto ad azione penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto e nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento, l'allontanamento dal servizio





del soggetto interessato per motivi cautelari e per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

### **6.3 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I provvedimenti devono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni (sulla base dei criteri di commisurazione delle sanzioni di cui al paragrafo 4), culminando, in caso di massima gravità, con l'esercizio dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2393 c.c., e la conseguente destituzione dalla carica.

I provvedimenti da adottare nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, saranno di competenza dell'Amministratore.

## **7 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI TERZI**

Qualsiasi comportamento posto in essere da Soggetti Terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello (di cui al *paragrafo 2*) poste dalla Società a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società stessa (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto stesso).

In caso emerga l'effettiva realizzazione di tali comportamenti, in base al procedimento di accertamento delle violazioni (di cui al *paragrafo 5*), l'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del Responsabile della Funzione che ha richiesto l'intervento del Terzo - comunica all'Amministratore le violazioni e i provvedimenti conseguenti, secondo la normativa in vigore, il presente sistema disciplinare e le specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti.

L'Amministratore invia, quindi, all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Codice Etico oggetto di violazione, nonché la misura applicabile contrattualmente prevista.

E' compito dell'Amministratore, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

## **8 OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello, delle procedure organizzative aziendali, del Codice Etico e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto configura comportamento sanzionabile, trovando applicazione i criteri di gravità di cui al precedente paragrafo 4.



## **9 ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI**

Sono, altresì, sanzionati i comportamenti o le omissioni diretti in modo non equivoco a violare le prescrizioni contenute dal Codice Etico e dal Modello nonché, in generale, le procedure organizzative che integrano il Modello, anche se l'azione volontaria non si compie o l'evento non si verifica.

## **10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema disciplinare, è:

- a) affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti i Dipendenti;
- b) distribuito, nella sua versione completa, all'Organismo di Vigilanza;
- c) comunicato ai Soggetti Terzi ai fini dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Sarà comunque cura della Società informare tutti i dipendenti – mediante comunicato interno di servizio esposto nelle bacheche aziendali – dell'approvazione del sistema disciplinare e della possibilità di prenderne visione presso l'Ufficio Amministrativo.

Il Sistema disciplinare è, inoltre, oggetto di formazione obbligatoria per i Dipendenti, i lavoratori parasubordinati, gli stagisti mediante sessioni mirate ad assicurarne un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione.

## **11 MONITORAGGIO**

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall' Organismo di Vigilanza.

In relazione alle evidenze delle attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza elaborerà proposte sull'opportunità di aggiornamento del Sistema Disciplinare, da sottoporre all'esame, alla valutazione e all'approvazione dell'Amministratore.

## **12 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema disciplinare sono apportate a mezzo di determina dell'Amministratore, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

